

Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo della Svizzera

del 17 maggio 2007

Autorità di decisione:	Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC).
Oggetto:	Con la presente modifica, la zona pericolosa LS-D19 (Bière) è trasformata, limitatamente al periodo dal 5 al 14 giugno 2007, in una zona regolamentata (TEMPO LS-R19). All'interno di questa zona regolamentata sono vietati i voli secondo le regole del volo a vista (VFR) (eccezione: voli di ricerca e salvataggio al di sotto di 4000 ft s.l.m)
Basi giuridiche:	Secondo l'articolo 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.I), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. In virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.II), l'UFAC, nel quadro dell'organizzazione dello spazio aereo, può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose per garantire la sicurezza aerea. Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni. In seguito alla consultazione degli utenti dello spazio aereo è stata decisa la seguente modifica temporanea della struttura dello spazio aereo:
Contenuto della decisione:	<i>Zona pericolosa LS-D19 (Bière)</i> A causa di operazioni di volo di un velivolo militare senza equipaggio (drone) in combinazione con tiri d'artiglieria, la zona pericolosa è riclassificata come zona regolamentata. All'interno della zona regolamentata sono vietati i voli secondo le regole del volo a vista. Fanno eccezione i voli di ricerca e salvataggio al di sotto di 4000 ft s.l.m.

Destinatari:	La nuova struttura dello spazio aereo interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.
Procedura:	La procedura si fonda sulle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
Deposito pubblico:	La decisione può essere richiesta all'UFAC (Sezione Spazio aereo), 3003 Berna, per posta o via e-mail (info@bazl.admin.ch). Una copia della decisione è trasmessa alla ATM-Regulation delle Forze aeree.
Durata di validità:	Questa modifica è valida nel periodo dal 5 al 14 giugno 2007, da lunedì a venerdì, ogni giorno dalle ore 08.00 alle 22.00 (ora locale).
Rimedi giuridici:	Contro la presente decisione o parti di essa può essere presentato ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Il termine di ricorso decorre dal giorno seguente a quello di pubblicazione della decisione sul Foglio federale. L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante. Ad eventuali ricorsi è tolto l'effetto sospensivo.

17 maggio 2007

Ufficio federale dell'aviazione civile

Il direttore: Raymond Cron

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al *Foglio federale*, inclusa la *Raccolta ufficiale delle leggi federali*, è di 295.– franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la *Raccolta ufficiale delle leggi federali* (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo *Foglio federale* (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.– franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola *Raccolta ufficiale delle leggi federali* ammonta a 145.– franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.– franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al *Foglio federale* completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla *Raccolta ufficiale delle leggi federali*, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli *estratti* dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

29 maggio 2007

Cancelleria federale
